Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI **Roma — Lunedì, 12 gennaio 1925** **Numero 8**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E Castoldi.* — Cagliari - *G Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso (*) — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza *L Luberto.* — Cremona *E Rastelli* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati* — Firenze *M Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto - *F Signorelli* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S Belforte e C.* — Macerata *R. Franceschelli.* — Mantova *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina *G Principato.* — Milano *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Modena - *G T Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D Vannini.* — Pavia *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli* — Pesaro *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*). — Ravenna - *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE (1924-25).

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per martedì 20 gennaio, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento della seguente proposta di legge d'iniziativa del senatore Pantano: « Sulla colonizzazione interna ».

III. Svolgimento della seguente proposta di legge d'iniziativa dei senatori Fratellini, Campello e Sinibaldi: « Riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei tribunali dell'Umbria ».

IV. Svolgimento della seguente interpellanza: LAGASI — *Al Ministro per l'economia nazionale.* — « Per conoscere i criteri che intende seguire per una applicazione della legge forestale, che tutelando gli interessi idrogeologici nazio-

nali, risponda alle esigenze della pubblica e privata economia ».

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue. (N. 8);

2. Approvazione del Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale, stipulato a Ginevra il 24 settembre 1923. (N. 41);

3. Conversione in legge del R. decreto 15 aprile 1924, n. 462, che autorizza il Ministro per l'economia nazionale a sospendere l'applicazione dell'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ai contratti riguardanti azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni, esercenti il credito. (N. 3);

4. Conversione in legge del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1124, relativo alla cessione dello stabilimento Vittorio Emanuele III in Sanluri all'Opera nazionale pro combattenti. (N. 14);

5. Conversione in legge del R. decreto 1° maggio 1924, n. 768, che stabilisce nuove tariffe per la spedizione del materiale di propaganda. (N. 10).

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

Si fa noto, per ogni effetto di legge, che l'on. deputato Ferdinando Pierazzi, ha dichiarato di aver smarrito la medaglia parlamentare rilasciatagli per la XXVII Legislatura.

Roma, addì 9 gennaio 1925.

I deputati questori:
RENDA — BUTTAFOCHI — GUGLIELMI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 39.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2148.

Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roma.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 28 dicembre 1924, sul decreto riguardante la proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roma.

MAESTÀ,

Il 31 dicembre p. v. verranno a scadere i poteri del Regio commissario di Roma, già prorogati con R. decreto 6 dicembre 1923, adottato — come quello in data 2 marzo detto anno, con cui si dispose lo scioglimento del Consiglio comunale — in virtù di delegazione legislativa, giusta la legge 2 dicembre 1922, n. 1601.

Proseguendo nella esplicazione del programma propostosi, il Regio commissario ha, nel corso di questo anno, svolto opera duce prevalentemente per la risoluzione dei problemi inerenti ai trasporti ed alle abitazioni. Notevoli e confortanti risultati egli ha al riguardo conseguiti mettendo a disposizione dell'apposita Azienda i mezzi finanziari che hanno consentito la vasta espansione e l'ampliamento della rete tramviaria, nonchè concorrendo largamente, in modo diretto e indiretto, all'intensificazione delle costruzioni edilizie, così con le garanzie finanziarie e le sovvenzioni offerte all'Istituto delle case popolari come con la espropriazione o la cessione di aree, e, più particolarmente, con la costruzione di nuove strade periferiche, che, rendendo possibile l'immediata utilizzazione dei suoli, ha mirabilmente stimolato la privata iniziativa, di cui ora si nota, in questo campo, una risoluta e promettente ripresa.

Condotto così in parte a compimento ed avviato, per il resto, a prossima attuazione il piano delle provvidenze inerenti alle più assolute ed urgenti necessità, nuove e più vaste esigenze si delineano, in relazione ai problemi, che più particolarmente attengono al degno assetto della capitale — che il Governo intende improntato all'alto decoro ed al prestigio storico e morale di essa — e la risoluzione dei quali, importando l'ulteriore svolgimento del programma finora attuato dal Regio commissario, richiede continuità ed unità d'indirizzo, non meno che rapidità di determinazione e di esecuzione.

Con questo fatto, che basterebbe, già di per sè, a giustificare una nuova proroga della gestione straordinaria del Comune, altre circostanze concorrono a rendere manifesta la necessità del provvedimento, e segnatamente quella della ricorrenza dell'Anno Santo, in quanto l'eccezionale evento, che durante il 1925 verrà solennizzato, e che è destinato a richiamare a Roma ingenti schiere di visitatori da ogni parte del mondo, determinerà indubbiamente condizioni di ambiente inadatte ad una preparazione elettorale e nelle quali, comunque, sommamente inopportuno riuscirebbe lo svolgersi della lotta, che sarebbe inevitabile conseguenza della eventuale convocazione dei comizi.

Con lo schema di provvedimento che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà — che, in quanto deroga al disposto dell'art. 323 della legge comunale e provinciale, deve essere adottato nella forma di decreto-legge — si dispone pertanto l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1925, dei poteri del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 marzo 1923, n. 591, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Roma e quello successivo in data 6 dicembre 1923, n. 2715, con cui i poteri del Commissario straordinario vennero prorogati al 31 dicembre 1924;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roma è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 39. — CASATI.

Numero di pubblicazione 40.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2161.

Riconoscimento dell'Università di Perugia come Università libera ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 99 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione e quello per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Università di Perugia è riconosciuta come Università libera appartenente alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

E' approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 52. — CASATI

Statuto della Università di Perugia.

CAPO I.

DELLA UNIVERSITÀ.

Art. 1.

L'Università di Perugia appartiene alla categoria di cui all'art. 1°, n. 2 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Essa è autonoma ed ha personalità giuridica ai sensi del predetto decreto. E' disciplinata nel suo funzionamento dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2.

L'Università di Perugia è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

a) Facoltà di giurisprudenza;

b) Facoltà di medicina e chirurgia con annessa Scuola di ostetricia per aspiranti levatrici;

c) Facoltà di medicina veterinaria;

d) Scuola di farmacia;

Per la Facoltà di giurisprudenza e di medicina e chirurgia e per la Scuola di farmacia è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione a norma del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; per la Facoltà di medicina veterinaria è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Economia nazionale a norma dell'art. 113 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

CAPO II.

DELLE AUTORITÀ ACCADEMICHE.

Art. 3.

Il Rettore è eletto dal Collegio generale dei professori di ruolo. L'elezione è valida se ottenuta a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento nella prima convocazione di due terzi almeno dei componenti il Collegio generale dei professori e nella seconda convocazione con l'intervento della metà. Ove non si ottenga il numero legale nemmeno nella seconda convocazione, si procede ad una terza convocazione, che è valida con qualunque numero di intervenuti. Non riportandosi da alcuno la maggioranza assoluta, si ritiene eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti, e, a parità di voti, il più anziano di grado.

Il Rettore di regola è eletto di triennio in triennio a turno, cioè per un triennio tra i professori stabili appartenenti alla Facoltà di giurisprudenza e per l'altro triennio tra i professori stabili delle Facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria, della Scuola di farmacia, iniziandosi il turno dalla Facoltà di giurisprudenza.

Tuttavia il Rettore uscente può essere sempre riconfermato con deliberazione alla quale prendano parte tre quarti dei componenti il Collegio generale dei professori ed approvata con tre quarti dei voti dei presenti.

In caso di assenza o di impedimento, il Rettore è sostituito in tutte le sue funzioni dal Preside della Facoltà di cui esso fa parte, ed in assenza di questo, dal Preside più anziano di nomina delle altre Facoltà.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione si compone: del Rettore *pro tempore* della Università, che lo presiede; di un rappresentante del Governo designato dal Ministro della Pubblica Istruzione; di tre professori stabili designati, rispettivamente e separatamente, uno dalla Facoltà di giurisprudenza, uno dalla Facoltà di medicina e chirurgia ed uno dalla Facoltà di medicina veterinaria; di due rappresentanti del Consiglio provinciale e di due del Consiglio comunale, eletti dai consessi suddetti anche fuori dei propri seni.

Nel Consiglio possono ottenere un rappresentante enti o privati che contribuiscano al mantenimento della Università con assegno annuo non inferiore ad un decimo dell'entrata complessiva della Università.

I componenti del Consiglio di amministrazione nominati dai Consigli provinciale e comunale, e quello scelto dal Ministero della Pubblica Istruzione, nonchè quelli eventualmente designati da enti o privati di cui al precedente capoverso, durano in carica un triennio e possono essere rieletti o confermati. Quelli eletti dalle Facotà durano in carica un biennio e possono essere rieletti. Ove senza giustificato motivo i componenti non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio e vengono sostituiti.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorchè v'intervenga la metà più uno dei rappresentanti assegnati al Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono devolute dagli articoli 69 e seguenti del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dalle norme contenute nel capo IX del Regolamento generale universitario.

Art. 6.

Il presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza dei fondi disponibili e dei danni economici arrecati all'Università, a causa di inosservanza di disposizioni del presente Statuto, nonchè di leggi o di regolamenti vigenti in materia, per dolo o per colpa grave. A tale scopo i bilanci preventivi e consuntivi con una riassuntiva relazione sono annualmente inviati agli Enti contribuenti.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione di concerto col Ministro per l'Economia Nazionale. Può essere sciolto per decreto Reale su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione di concerto col Ministro per l'Economia Nazionale, per gravi motivi o quando, richiamato da uno dei Ministri alla osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, persista a violarli.

In caso di scioglimento, il governo amministrativo è affidato ad un Commissario straordinario le cui indennità sono poste a carico del bilancio dell'Università.

Art. 8.

Il Senato accademico si compone:

a) del Rettore, che lo presiede;

b) del Rettore, ultimamente uscito di carica;

c) dei Presidi delle tre Facoltà e del Direttore della Scuola di farmacia.

Art. 9.

I Presidi delle Facoltà e il Direttore della Scuola di farmacia sono nominati dal Rettore su proposta delle rispettive Facoltà o Scuole fra gl'insegnanti stabili di materie obbligatorie. In assenza del Preside ne fa le veci il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola.

Durano in ufficio un triennio e possono essere nella stessa forma confermati.

Art. 10.

Il Consiglio di ciascuna Facoltà e quello della Scuola di farmacia si compone del Preside o Direttore, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo assegnati nelle piante organiche delle rispettive Facoltà o Scuola.

Possono parteciparvi i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti nei casi previsti dal regolamento generale universitario.

CAPO III.

Ordinamento degli studi.

Sezione I.

Norme generali.

Art. 11.

La Facoltà di giurisprudenza ha lo scopo di conferire la laurea in giurisprudenza e di avviare i giovani alle indagini scientifiche nelle varie discipline sociali giuridiche ed economiche.

La Facoltà di medicina e chirurgia ha lo scopo di conferire la laurea in medicina e chirurgia e di avviare i giovani alle indagini scientifiche nelle singole discipline biologiche e mediche. L'annessa Scuola di ostetricia conferisce il diploma di levatrice.

La Facoltà di medicina veterinaria ha lo scopo di conferire la laurea in medicina veterinaria e di avviare i giovani alle indagini scientifiche nelle singole discipline che in essa si insegnano.

La Scuola di farmacia conferisce il diploma in farmacia.

Art. 12.

Gli studi per il conseguimento dei diplomi di perfezionamento hanno la durata di almeno un anno.

Art. 13.

Tutti i corsi comprendono tre ore settimanali di insegnamento, salvo diversa indicazione.

Art. 14.

Gl'insegnamenti sono impartiti con lezioni cattedratiche, con dimostrazioni ed esercitazioni orali e scritte e con esercizi sperimentali.

Art. 15.

Nell'Università possono essere istituiti corsi pratici di lingue moderne straniere affidate anno per anno dal Consiglio di Amministrazione per incarico a lettori, scelti fra persone anche straniere fornite di titoli, e che, a giudizio del Senato accademico, dimostrino adeguata preparazione.

Art. 16.

Nell'Università si possono impartire corsi a titolo privato.

I corsi dei liberi docenti hanno pieno valore legale agli effetti della carriera scolastica degli studenti, quando però, a parere delle competenti Facoltà o Scuole, corrispondano ai rispettivi corsi ufficiali per il numero delle lezioni, per la loro durata e per la estensione del programma, nonchè per il numero delle esercitazioni. Il libero docente deve inoltre dar prova di essere in possesso di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso impartito a titolo ufficiale.

Sezione II.

Norme particolari per la Facoltà di giurisprudenza.

Art. 17.

Il corso di giurisprudenza comprende i seguenti insegnamenti:

1. Filosofia del diritto (dottrina generale del diritto) ed istituzioni di diritto privato (sei ore settimanali);
2. Istituzioni di diritto romano e diritto romano (sei ore settimanali);
3. Economia politica e Scienza delle finanze (sei ore settimanali);
4. Storia del diritto (romano ed italiano) e diritto ecclesiastico (sei ore settimanali);
5. Diritto civile (tre ore settimanali per il corso ordinario e tre ore per quello di perfezionamento);
6. Diritto e procedura penale (id. id.);
7. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (id. id.);
8. Diritto costituzionale ed internazionale (sei ore settimanali);
9. Diritto commerciale (sei ore settimanali);
10. Diritto processuale civile (sei ore settimanali);
11. Medicina legale.

Art. 18.

La durata degli insegnamenti per conseguire la laurea in giurisprudenza è di due anni per i corsi di diritto civile, diritto romano, diritto e procedura penale, diritto amministrativo e storia del diritto. Tutti gli altri insegnamenti sono annuali.

Art. 19.

Lo studente è libero nella determinazione dell'ordine degli studi. Non può, però, sostenere esami di materie fondamentali senza aver superato l'esame delle materie propedeutiche, e cioè:

a) i corsi d'istituzioni di diritto romano o di diritto privato italiano rispetto ai corsi di diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;

b) il corso di economia politica e scienza delle finanze rispetto ai corsi di diritto civile e commerciale.

Per gli studenti provenienti da altre Università la Facoltà provvede secondo i casi formando eventualmente gruppi speciali di esami.

Art. 20.

Gli esami di profitto sono aggruppati nel modo seguente:

Gruppo A:

Filosofia del diritto - Istituzioni di diritto privato italiano - Istituzioni di diritto romano.

Gruppo B:

Economia politica - Scienza delle finanze.

Gruppo C:

Storia del diritto romano ed italiano - Diritto ecclesiastico.

Gruppo D:

Diritto civile - Diritto romano.

Gruppo E:

Diritto costituzionale - Diritto internazionale - Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

Gruppo F:

Diritto commerciale - Diritto processuale civile.

Gruppo G:

Diritto e procedura penale - Medicina legale.

Art. 21.

E' annesso alla Facoltà di giurisprudenza un Seminario giuridico avente lo scopo di coadiuvare i giovani nella specializzazione delle discipline oggetto d'insegnamento, di facilitare tutte le ricerche necessarie alla preparazione della dissertazione di laurea e di collaborare inoltre alla pubblicazione degli Annali della Facoltà.

All'uopo dispone di una biblioteca costituita dal reparto giuridico della biblioteca della Università e di un laboratorio di scienze sociali.

Art. 22.

I lavori del Seminario sono distribuiti nelle seguenti sezioni: I. Sezione economico sociale; II. Sezione giuridica; III. Sezione di pratica professionale.

La Sezione di pratica professionale si suddivide in due corsi: *a*) Sezione di pratica forense; *b*) Sezione di diritto e tecnica bancaria.

Art. 23.

Possono iscriversi al Seminario studenti o laureati, o anche, per speciali intenti, che debbono esser presi in considerazione volta a volta dalla Direzione e sottoposti per decisione al Senato accademico, persone estranee fornite di titoli che siano giudicati sufficienti dalla Direzione.

Al termine dell'anno è, a richiesta, rilasciato agli studenti e ai laureati un attestato dei lavori fatti o del profitto dimostrato. Nessun attestato può essere rilasciato alle persone estranee, iscritte a termini del precedente comma.

Art. 24.

Per gli studenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza sono istituiti speciali corsi di perfezionamento in diritto civile, in diritto amministrativo ed in diritto e procedura penale della durata di almeno un anno. Alla fine di detti corsi, gli studenti sono ammessi ad un esame di diploma di perfezionamento da sostenersi dinanzi ad una Commissione composta del Preside, che la presiede, e di tutti i professori di ruolo, previo giudizio della Facoltà sulla sufficienza della durata degli studi.

SEZIONE III.

Norme particolari per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 25.

Nella Facoltà di medicina e chirurgia sono impartiti i seguenti insegnamenti:

1. Fisica;
2. Chimica generale organica e inorganica (sei ore settimanali);
3. Botanica;
4. Zoologia, parassitologia, anatomia e fisiologia comparate (sei ore settimanali);
5. Anatomia normale umana (descrittiva, istologica e topografica) (sei ore settimanali);
6. Fisiologia umana;
7. Materia medica e farmacologia;
8. Patologia generale ed anatomia patologica;
9. Patologia speciale medica dimostrativa e clinica medica generale e pediatrica (undici ore settimanali);
10. Patologia speciale chirurgica dimostrativa, clinica chirurgica generale, medicina operatoria (undici ore settimanali);
11. Clinica ostetrica e ginecologica;
12. Clinica delle malattie nervose e mentali;
13. Medicina legale;
14. Clinica dermosifilopatica;
15. Clinica oculistica;
16. Igiene;
17. Odontoiatria.

Art. 26.

L'ordine degli studi è stabilito nel modo seguente:

Anno I.

Botanica;
Zoologia e parassitologia;
Anatomia e fisiologia comparate;
Anatomia umana descrittiva normale;
Istologia generale;
Fisica;
Chimica inorganica.

Anno II.

Fisica;
Chimica organica;

Anatomia normale umana descrittiva (macroscopica e microscopica);
Fisiologia.

Anno III.

Fisiologia;
Anatomia umana normale descrittiva;
Patologia generale;
Anatomia umana normale topografica.

Anno IV.

Patologia speciale medica dimostrativa;
Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
Materia medica e farmacologia;
Anatomia patologica;
Clinica medica generale;
Clinica chirurgica generale;
Odontoiatria.

Anno V.

Clinica medica generale;
Clinica chirurgica generale;
Anatomia patologica;
Medicina operatoria;
Clinica ostetrico-ginecologica;
Clinica delle malattie nervose e mentali;
Clinica pediatrica;
Medicina legale.

Anno VI.

Clinica chirurgica generale;
Clinica medica generale;
Clinica oculistica;
Clinica dermosifilopatica;
Igiene.

Art. 27.

Gli esami vertono su gruppi di materie secondo l'ordine seguente:

Anno I.

Gruppo A:

Botanica;
Zoologia e parassitologia.

Gruppo B:

Anatomia e fisiologia comparate;
Istologia generale.

Anno II.

Gruppo C:

Fisica;
Chimica organica ed inorganica.

Anno III.

Gruppo D:

Anatomia umana descrittiva.

Gruppo E:

Fisiologia e patologia generale.

Anno IV.

Gruppo F:

Patologia speciale chirurgica;
Patologia speciale medica;
Materia medica e farmacologia;
Odontoiatria.

Anno V.

Gruppo G:

Anatomia patologica;
Anatomia topografica;
Medicina operatoria.

Gruppo H:

Clinica delle malattie nervose e mentali;
Medicina legale.

Gruppo I:

Clinica ostetrico-ginecologica;
Clinica pediatrica.

Anno VI.

Gruppo L:

Clinica medica;
Clinica dermosifilopatica;
Igiene.

Gruppo M:

Clinica chirurgica;
Clinica oculistica.

Art. 28.

Gli studenti che non abbiano superate gli esami del primo triennio non possono essere ammessi al secondo triennio.

Art. 29.

Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola di ostetricia per le levatrici, che ha sede nella clinica ostetrica e ginecologica ed è retta dalle disposizioni contenute nel Regolamento per la scuola di levatrici annesso al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 838.

SEZIONE IV.

Norme particolari per la Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 30.

Le materie d'insegnamento per la Facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti:

A) Insegnamenti impartiti in comune con gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia:

1. Chimica generale;
2. Zoologia, parassitologia, anatomia comparata;
3. Fisiologia sperimentale;
4. Fisica;
5. Patologia generale;
6. Materia medica e farmacologia;
7. Botanica;

B) Insegnamenti di materie speciali obbligatorie:

Per i quattro posti di professore di ruolo:

1. Anatomia normale veterinaria (descrittiva microscopica topografica);
2. Patologia speciale e clinica medica, clinica bovina, vizi redibitori;
3. Patologia speciale e clinica chirurgica, clinica bovina, medicina operatoria;
4. Anatomia patologica veterinaria, ispezioni delle carni da macello.

Per i quattro posti di professore incaricato:

5. Zootecnia, ezoognosia ed igiene zootecnica;
6. Podologia, ostetricia e clinica ostetrica;
7. Malattie infettive e polizia sanitaria;
8. Economia rurale (semestrale), Analisi ed igiene del latte e delle sostanze alimentari (semestrale).

Art. 31.

L'ordine degli studi è così stabilito:

Anno I.

Fisica;
Botanica;
Istologia (tre ore settimanali con esercitazioni);
Chimica generale;
Zoologia, parassitologia, anatomia comparata;
Anatomia normale descrittiva (sei ore settimanali e sei ore di esercitazioni);
Fisiologia generale (tre ore settimanali e tre ore di esercitazioni).

Anno II.

Anatomia normale descrittiva (sei ore settimanali e dodici ore di esercitazioni);
Fisiologia generale (tre ore settimanali e tre di esercitazioni);
Ezoognosia ed igiene zootecnica (tre ore settimanali e due ore di esercitazioni).

Anno III.

Patologia speciale e clinica medica, clinica bovina (tre ore settimanali e cinque di clinica);
Patologia speciale chirurgica, clinica bovina (tre ore settimanali e cinque di clinica);
Patologia generale;
Anatomia patologica e tecnica delle autopsie;
Anatomia topografica;
Materia medica e farmacologia;
Zootecnia (tre ore settimanali e due di esercitazioni);
Podologia (due ore settimanali).

Anno IV.

Patologia speciale e clinica medica, clinica bovina (tre ore settimanali e cinque di clinica);
Patologia speciale chirurgica e medicina operatoria (tre ore settimanali e cinque di clinica);
Ispezioni delle carni da macello (corso semestrale, due ore settimanali e due ore di esercitazioni);
Malattie infettive e polizia sanitaria (corso semestrale, due ore settimanali), Analisi ed igiene del latte e delle sostanze alimentari (semestrale, due ore settimanali);
Medicina operatoria (due ore settimanali);
Economia rurale (corso semestrale, due ore settimanali);
Vizi redibitori (semestrale) (due ore settimanali);
Ostetricia e clinica ostetrica (due ore settimanali e due di clinica).

Art. 32.

Gli studenti che non abbiano superato tutti gli esami del primo biennio non possono essere ammessi al secondo biennio.

Art. 33.

Per gli studenti che abbiano conseguito la laurea in medicina veterinaria è istituito un corso di perfezionamento o di specializzazione di pratica professionale che comprende: il servizio annonario - il servizio di direzione del mattatoio - il servizio pratico di condotta - la parte pratica di microscopia e tecnica microscopica.

Di regola gli studenti divisi in gruppi debbono attendere ai tre primi servizi, seguire il lavoro pratico di microscopia per la durata da uno a due mesi ed assistere il professore che ha la direzione dei singoli servizi, cliniche e laboratorio.

Tutti i laureati frequentanti il corso di perfezionamento debbono seguire una serie di lezioni di cultura superiore nelle seguenti discipline: zootecnia - igiene del latte - microscopia - legislazione sanitaria - politica di cooperazione, secondo i programmi dettati, discussi ed approvati annualmente dal Consiglio delle Facoltà.

SEZIONE V.

Norme particolari per la Scuola di farmacia.

Art. 34.

Nella Scuola di farmacia sono insegnate le seguenti materie:

1. - Chimica generale organica ed inorganica (sei ore settimanali);
2. - Fisica;
3. - Botanica;
4. - Mineralogia;
5. - Chimica farmaceutica e tossicologica;
6. - Materia medica e farmacologia;
7. - Chimica bromatologica e chimica analitica.

Gli insegnamenti di chimica inorganica, chimica organica, fisica, botanica, farmacologia e farmacognosia sono comuni con la Facoltà di medicina.

La chimica farmaceutica e tossicologica sono impartite dal Professore titolare di chimica generale.

Art. 35.

Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di farmacia si compie in quattro anni secondo il seguente schema:

Anno I.

Fisica;
Botanica;
Chimica inorganica;
Esercitazioni di botanica medica.

Anno II.

Fisica;
Chimica organica;
Chimica farmaceutica e tossicologica;
Mineralogia;
Chimica analitica e bromatologica;
Esercitazioni di analisi chimica (qualitativa e quantitativa).

Anno III.

Chimica farmaceutica e tossicologica;
Farmacologia;
Chimica analitica e bromatologica;
Esercitazioni di chimica farmaceutica (preparazione ed analisi);
Esercitazioni di farmacognosia.

Anno IV.

Pratica farmaceutica presso una farmacia d'Ospedale o presso farmacie appositamente autorizzate dal Rettore su proposta del Consiglio dei professori della Scuola.

Art. 36.

Gli esami vertono su gruppi di materie secondo l'ordine seguente:

Anno I.

Gruppo A:

Botanica;
Esercitazioni di botanica.

Anno II.

Gruppo B:

Fisica;
Chimica organica ed inorganica;
Mineralogia.

Anno III.

Gruppo C:

Chimica farmaceutica e tossicologica;
Chimica organica ed inorganica;
Materia medica e farmacologia;
Esercitazioni di chimica farmaceutica;
Esercitazioni di farmacognosia.

Gruppo D:

Chimica analitica e bromatologica;
Esercitazioni di analisi chimica.

Anno IV.

Diploma.

CAPO IV.

Degli insegnanti.

Art. 37.

Il ruolo organico dei posti di Professore per ciascuna Facoltà o Scuola è determinato dalla tabella *A* annessa al presente Statuto.

Art. 38.

Ai posti di ruolo vacanti presso ciascuna Facoltà e Scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti secondo le norme dettate dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dai Regi decreti successivi e dal Regolamento generale universitario.

Spetta alle Facoltà o Scuole di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili, ma le deliberazioni relative debbono essere prese non oltre il 31 maggio.

I professori di ruolo di altri istituti liberi nominati anteriormente all'approvazione del presente Statuto non possono essere trasferiti nella Università di Perugia se non siano stati compresi in graduatorie di concorsi a cattedre della stessa materia presso altre Regie Università o Regi Istituti Superiori, ovvero presso la Università di Perugia.

In caso di concorso le spese occorrenti sono a carico della amministrazione, la quale applica la tassa di L. 250 a ciascun concorrente.

Art. 39.

Le nomine dei professori incaricati o dei lettori vengono deliberate ogni anno dal Consiglio di amministrazione secondo le norme contenute nel R. decreto 30 settembre 1923, nel Regolamento generale universitario e nelle norme speciali relative a ciascuna Facoltà o Scuola.

Art. 40.

I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al Preside o al Direttore della rispettiva Facoltà o Scuola i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed i consigli di Facoltà o Scuola debbono esaminarli prima del termine dell'anno scolastico in corso e coordinarli, introducendovi le eventuali opportune modificazioni.

Per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Università di Perugia, il termine di cui al comma precedente è prorogato fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico.

Art. 41.

Allo svolgimento di ogni corso i professori hanno l'obbligo di dedicare il numero di ore settimanali determinate per ciascun corso nel capo III, relativo all'ordinamento degli studi.

Art. 42.

I professori ufficiali di materie comuni con altra Facoltà o Scuola hanno l'obbligo di impartire l'insegnamento comune senza percepire alcuna speciale retribuzione.

Art. 43.

I corsi a titolo privato sono retribuiti mediante pagamento di una tassa che ogni studente, il quale intenda iscrivervisi, deve versare alla cassa della Università.

L'ammontare della tassa per ciascuna Facoltà o Scuola viene determinata a norma delle Leggi e dei Regolamenti vigenti per le Università di Stato.

Art. 44.

Gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo e lo stipendio dei professori incaricati sono determinati rispettivamente dalle Tabelle *B* e *C* annesse al presente Statuto.

Art. 45.

I servizi prestati dai Professori di ruolo anteriormente alla nomina e senza interruzione rispetto alla nomina stessa in altri uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato od in altre Università libere a datare dal riconoscimento di cui all'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 si computano agli effetti degli aumenti periodici di stipendio per intero o per metà della loro durata secondo che trattisi di servizio prestato in categorie equiparate od in categorie inferiori.

I criteri di equiparazione delle categorie predette sono desunti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato.

Art. 46.

I professori acquistano il diritto di essere collocati a riposo per conseguire la pensione:

a) quando abbiano compiuto trentacinque anni di servizio non mai interrotto, ovvero sessanta anni di età e venticinque anni di servizio;

b) quando, indipendentemente dall'età siano divenuti dopo dieci anni di non interrotto servizio assolutamente e permanentemente inabili all'insegnamento e, dopo quindici anni, inabili a continuare l'insegnamento od a riassumerlo se interrotto;

c) quando dopo quindici anni di non interrotto servizio fossero dispensati dall'ufficio o per soppressione del medesimo, o per causa di riordinamento nell'Ateneo. In questo caso si computano nel termine predetto due anni di disponibilità.

Art. 47.

Hanno diritto ad una indennità per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi dello stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati, i professori che, avendo prestato dieci anni di non interrotto servizio, senza avere oltrepassato il quindicesimo, divengano per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo senza essere tuttavia assolutamente o permanentemente inabili all'insegnamento.

Art. 48.

La pensione viene liquidata sullo stipendio percepito nell'ultimo triennio.

Nella determinazione dell'ammontare della pensione non si tiene conto degli assegni personali nè delle spese di rappresentanza.

Art. 49.

Il tempo utile a conseguire la pensione comincia dal giorno della nomina all'ufficio, deliberata dalle Autorità competenti.

La interruzione che avvenga per cause indipendenti dalla volontà degli interessati dà diritto a cumulare per gli effetti della pensione gli anni dei diversi periodi di servizio realmente prestato, detraendone il periodo d'interruzione.

Quando nel computo degli anni di servizio si abbia una eccedenza maggiore di sei mesi, questi si computano per un anno. La eccedenza minore dei sei mesi non è computata.

Art. 50.

Il tempo da computarsi per il conseguimento della pensione aumenta di un anno per ogni campagna di guerra per quei Professori che provino di aver preso parte alle guerre nazionali.

Art. 51.

Gli insegnanti che abbiano precedentemente prestato servizio almeno per un anno come incaricati fuori ruolo anche presso altre Università od Istituti superiori d'istruzione possono chiedere il riconoscimento del servizio prestato ai fini del conseguimento del diritto a pensione.

Il medesimo riconoscimento possono conseguire gli insegnanti per il servizio prestato come funzionari di ruolo nelle amministrazioni dello Stato e di altre Università anche libere.

Gli insegnanti che si avvalgono della suddetta facoltà sono sottoposti ad una ritenuta straordinaria, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni, quanti sono quelli riconosciuti.

Art. 52.

I Professori che a termine delle norme precedenti abbiano trentacinque anni di servizio, hanno diritto a conseguire la intera pensione.

La misura della pensione corrisponde a tanti trentacinquesimi dello stipendio, quanti sono gli anni del servizio prestato.

Art. 53.

I Professori hanno l'obbligo di fare rilasci a beneficio dell'Università in corrispettivo dell'onere della pensione che questa assume.

La misura dei rilasci è stabilita nelle seguenti proporzioni:

sulle prime L. 3000 . . . . il 3 %
sulla differenza da L. 3000 a L. 6000 . il 5 »
dalle L. 6000 in poi . . . . . . il 6 »

I Professori, che divengono inabili al servizio o sono da esso dispensati per soppressione di ufficio o per altra causa non volontaria, hanno diritto alla restituzione dei rilasci, quando non possano conseguire per la durata del servizio prestato la pensione o la indennità.

Art. 54.

Le vedove, contro le quali non sia pronunciata sentenza di separazione per colpa propria o per colpa del marito, hanno diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito o che a lui sarebbe spettata, purchè il matrimonio sia contratto due anni prima del collocamento a riposo o della morte del pensionato, ovvero vi sia prole, ancorchè postuma, del matrimonio più recente.

La pensione della vedova cessa quando questa passi ad altro matrimonio efficace per le leggi italiane od estere.

Art. 55.

Lo stesso diritto compete al figlio od ai figli legittimi fino all'età maggiore; questo diritto nelle donne cessa anche prima, quando avvenga il loro matrimonio.

Art. 56.

L'importo della pensione che spetta collettivamente alla vedova od ai figli ascende alla metà di quella che godeva od a cui avrebbe avuto diritto il marito od il padre.

Tale importo è ripartito ove del caso per metà alla vedova e per l'altra metà ai figli in parti uguali.

Le quote degli individui che muoiono o perdono il diritto alla pensione vanno a vantaggio degli altri.

Art. 57.

Con le stesse norme e con le stesse proporzioni della pensione, è liquidata o distribuita alla vedova od ai figli la indennità per una sola volta a cui avrebbe potuto aver diritto il rispettivo padre o marito.

Art. 58.

I Professori non hanno diritto a conseguire la pensione e la perdono se ottenuta quando abbiano riportata una condanna qualunque la quale importi, per disposizione del Codice Penale, la interdizione dai pubblici uffici sia perpetua che temporanea.

I Professori perdono ugualmente il diritto alla pensione quando a termini delle disposizioni statutarie o legislative vigenti siano destituiti con perdita del diritto a pensione od assegno.

Nei casi però di condanna o di remozione la moglie o la prole del condannato o rimosso hanno diritto a conseguire la quota di pensione che loro sarebbe spettata se egli fosse morto.

Art. 59.

Per la liquidazione della pensione l'interessato presenta al Consiglio di Amministrazione:

1. - La fede di nascita;
2. - Lo stato di famiglia;
3. - Lo stato dei servizi prestati;
4. - L'attestato del medico e i documenti necessari atti a giustificare la domanda di collocamento a riposo.

Il Consiglio di Amministrazione, nei casi di collocamento a riposo per infermità, può far constatare la infermità stessa da sanitari di sua fiducia.

Art. 60.

La vedova, oltre i documenti di cui all'articolo precedente, deve presentare l'atto di morte del marito, quello di matrimonio e lo stato di famiglia.

Art. 61.

Gli orfani di padre o di madre devono esibire i certificati di morte dei genitori, le loro fedi di nascita con la indicazione se le figlie siano nubili o maritate e inoltre i documenti comprovanti che il genitore aveva già conseguito o avrebbe avuto diritto a conseguire la pensione.

Art. 62.

Le forme e le modalità stabilite per la pensione devono osservarsi anche per i casi nei quali è domandata la indennità.

Art. 63.

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio.

La pensione è pagata a rate mensili posticipate.

Le rate mensili non richieste entro due mesi sono prescritte.

Art. 64.

I Professori collocati a riposo per infermità credute insanabili, che per le mutate condizioni della loro salute andassero ad assumere un insegnamento in altre Università, ovvero ricoprissero altro impiego con stipendio fisso, sono soggetti alla perdita della metà della pensione loro assegnata per tutto il tempo che occupino il nuovo ufficio.

CAPO V.

DEGLI AIUTI E DEGLI ASSISTENTI.

Art. 65.

Gli aiuti e gli assistenti coadiuvano il professore ufficiale nell'attività didattica e scientifica. La loro nomina o conferma e quant'altro attiene al loro stato giuridico ed economico è disciplinato con speciale Regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione entro un mese dal suo insediamento.

Art. 66.

Il numero e lo stipendio degli aiuti e degli assistenti sono determinati nelle tabelle *A* e *C* annesse al presente Statuto.

Art. 67.

Gli aiuti e gli assistenti possono essere revocati in qualsiasi tempo ove vengano meno ai doveri inerenti all'ufficio.

CAPO VI.

DEGLI STUDENTI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE.

Art. 68.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di lezioni ed esercitazioni ai quali sono iscritti, di serbare contegno corretto durante le lezioni ed in genere nei locali dell'Università.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori ufficiali e dai liberi docenti nel modo che credano più opportuno con interrogazioni, prove scritte, ecc.

Art. 69.

Le punizioni, che le autorità accademiche possono applicare al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

1. - Ammonizione;
2. - Sospensione da uno o più gruppi di esami di profitto per una o più sessioni di esami;
3. - Interdizione temporanea da uno o più corsi, sia ufficiali, sia liberi, con divieto di presentarsi ai relativi esami;
4. - Sospensione da una o più sessioni di esami;
5. - Esclusione temporanea dalla Università con conseguente perdita delle corrispondenti sessioni di esami.

La mancanza disciplinare è comunicata per il tramite del preside della Facoltà o del direttore della Scuola al rettore, il quale giudica se si tratti di mancanza lieve o grave.

Per le mancanze lievi si dà l'ammonizione, che viene inflitta dal rettore, udito lo studente nelle sue discolpe.

Per le mancanze gravi, o per la recidiva in mancanze lievi, il rettore deferisce lo studente al Consiglio di Facoltà o Scuola, che giudica a maggioranza di voti, e può applicare le pene di cui ai numeri 2, 3 e 4. Per l'applicazione della pena di cui al numero 5 il rettore deferisce lo studente al Senato accademico.

Per le pene inflitte dal Consiglio di Facoltà o Scuola, lo studente può appellarsi al Senato accademico.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal rettore.

Il rapporto per il giudizio della Facoltà o Scuola viene dal rettore comunicato allo studente dieci giorni prima di quello fissato per la riunione della Facoltà o Scuola che deve giudicare.

Nei suoi poteri discrezionali il rettore può ridurre tale termine.

Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe, e deve, a sua richiesta, essere udito.

Se il rapporto non può essere comunicato allo studente per mancanza di indirizzo o per cambiamento di domicilio, viene pubblicato nell'albo dell'Università.

Art. 70.

Dell'applicazione delle pene di 2°, 3° e 4° grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della pena di 5° grado viene data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Non può essere iscritto all'Università di Perugia uno studente, al quale sia stata applicata da altra Università o da altro Istituto superiore la pena di 5° grado, prima che la pena stessa sia stata interamente scontata.

Le disposizioni disciplinari prese a carico degli studenti devono essere registrate nella carriera scolastica di essi e trascritte conseguentemente nei fogli di congedo eventualmente domandati per il trasferimento ad altra sede.

Le disposizioni disciplinari prese in altra Università o Istituto superiore e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni sono integralmente applicate nella nuova sede in cui gli studenti si siano trasferiti.

Art. 71.

Gli esami sono:

a) di profitto;

b) di laurea o diploma.

L'esame di profitto ha un carattere dottrinale, e dove riesca possibile, anche pratico e consiste in interrogazioni, discussioni col candidato, disamina di casi pratici, esegesi di testi. Non può durare meno di quindici minuti, nè più di quarantacinque.

Art. 72.

Per le Facoltà di giurisprudenza e di medicina e chirurgia e per la Scuola di farmacia le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di almeno tre e non più di cinque membri. Sono nominate su proposta dei Consigli di Facoltà o Scuola, dal preside della Facoltà o direttore della Scuola, che ne designa il presidente ed i membri supplenti. In caso di assenza od impedimento del presidente, lo sostituirà il membro più anziano.

Per la Facoltà di medicina veterinaria la Commissione esaminatrice per ogni materia è composta di tre professori ufficiali, nominati dal preside, su proposta del Consiglio della Facoltà. Il presidente è di diritto il professore della materia.

Art. 73.

L'esame di laurea consiste nella discussione dinanzi ad una apposita Commissione esaminatrice di una dissertazione scritta su tema approvato dal Consiglio di Facoltà almeno sei mesi prima, e di due tesi orali concernenti argo-

menti relativi a materie diverse fra loro e da quella della tesi scritta. I titoli di detti temi orali debbono essere presentati alla Facoltà due mesi prima dell'esame e debbono ricevere l'approvazione.

Art. 74.

L'esame di diploma di farmacia consiste nelle seguenti prove:

una analisi qualitativa inorganica;
una analisi di prodotti farmaceutici;
una preparazione di un prodotto farmaceutico;
una prova orale con discussione sulle prove pratiche ed interrogazione sulle droghe e piante medicinali, sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria.

Art. 75.

La Commissione per l'esame di laurea è composta di non più di 11 e non meno di 7 membri. E' nominata dal rettore, uditi i presidi delle Facoltà, ed è presieduta dal preside della Facoltà ed in sua assenza dal professore più anziano presente.

Art. 76.

La Commissione per gli esami di diploma in farmacia è nominata dal rettore, su proposta del Consiglio della Scuola, ed è costituita da 7 membri, fra i quali sempre il direttore della Scuola, presidente, ed i professori di chimica farmaceutica, di farmacologia, un libero docente, scelto fra quelli che insegnano effettivamente nella Scuola, ed un provetto farmacista.

Art. 77.

L'esame di laurea o di diploma dura non meno di 40 minuti e non più di 60.

Art. 78.

Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse scolastiche e le norme relative ad esse e alla Cassa scolastica, di cui all'art. 55 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, si applicano le disposizioni vigenti per le Regie Università, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 57 del R. decreto suddetto.

CAPO VII.

Del personale di amministrazione e di biblioteca.

Art. 79.

Il personale di amministrazione comprende un direttore di segreteria, un ragioniere economo, un applicato di segreteria, un applicato di archivio ed economato ed un custode, a termine della tabella *D* annessa al presente Statuto.

Art. 80.

Alla biblioteca è preposto un bibliotecario.

Art. 81.

Il personale di amministrazione e di biblioteca è nominato dal Consiglio di amministrazione, previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore a 21 anni;
c) titoli di studi o di pratica di ufficio da cui possa desumersi la capacità specifica ed esercitare le mansioni dei rispettivi posti;
d) sana costituzione fisica;
e) buona condotta morale.

La nomina ha luogo per un periodo di prova di un biennio, decorso il quale, il nominato può acquistare la stabilità, e può essere licenziato in relazione ai risultati della prova, valutabili dal Consiglio di amministrazione. Anche durante il periodo di prova è consentito il licenziamento, previe contestazioni e discolpe.

Art. 82.

Al personale di amministrazione o di biblioteca possono essere inflitte le seguenti pene disciplinari:

a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione fino a quattro mesi dall'Ufficio e dallo stipendio;
d) licenziamento.

L'ammonizione è data verbalmente dal rettore, presidente del Consiglio di amministrazione, per negligenza ai doveri di ufficio e per tutte le mancanze che non siano tali da ledere l'onore e la dignità dell'impiegato e non costituiscano gravi insubordinazioni.

La censura è inflitta per iscritto, udite le giustificazioni dell'interessato, dallo stesso rettore presidente del Consiglio di amministrazione per recidiva nei fatti che hanno dato luogo all'ammonizione.

La sospensione ed il licenziamento sono inflitte secondo i casi dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e discolpe, per abituale mancanza ai doveri di ufficio, per grave insubordinazione e per atti che comunque ledano la dignità e l'onore dell'impiegato.

Art. 83.

Al personale di amministrazione e di biblioteca si applicano le norme contenute nel capo IV del presente Statuto, per quanto concerne lo stato giuridico ed economico, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Per il congedo e l'aspettativa si applicano le norme legislative e regolamentari per gli impiegati dello Stato.

Art. 84.

Lo stipendio e gli aumenti periodici di stipendio per il personale di amministrazione e di biblioteca sono determinati dalla tabella *E* annessa al presente Statuto.

Art. 85.

Il direttore di segreteria, il ragioniere economo e il bibliotecario acquistano il diritto di essere collocati a riposo e conseguire la pensione:

a) quando abbiano compiuto quaranta anni di servizio non mai interrotto;
b) quando siano divenuti assolutamente e permanentemente inabili all'ufficio, dopo quindici anni di non interrotto servizio.

Art. 86.

Gl'impiegati d'ordine di amministrazione acquistano il diritto di essere collocati a riposo e conseguire la pensione:

a) quando abbiano compiuto quarant'anni di servizio non mai interrotto;
b) quando siano divenuti assolutamente e permanentemente inabili all'ufficio dopo venti anni di non interrotto servizio.

Art. 87.

Gl'impiegati di amministrazione e di biblioteca hanno diritto ad una indennità per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi di stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati, quando, avendo oltrepassato dieci anni di non interrotto servizio, senza averne compiuto quindici o venti, a seconda che trattisi di impiegati di concetto o di

impiegati d'ordine, siano dispensati dall'impiego per soppressione o riforma dell'Ateneo o per altra causa non imputabile a loro colpa.

Art. 88.

Gl'impiegati di amministrazione e di biblioteca che abbiano prestato quaranta anni di servizio hanno diritto di conseguire l'intera pensione. La misura corrisponde a tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 89.

La facoltà di cui all'art. 51 è concessa anche agl'impiegati di amministrazione e di biblioteca per gli anni di incarico provvisorio seguìto da nomina definitiva, nonchè per il servizio prestato come funzionari di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ed in altre Università anche libere. Gli impiegati che si avvalgono della suddetta facoltà sono sottoposti ad una ritenuta straordinaria commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti.

CAPO VIII.

Del personale tecnico e subalterno.

Art. 90.

Il personale tecnico e subalterno è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, udito il parere del professore titolare della cattedra cui deve essere adibito, e del direttore di segreteria per il personale subalterno degli uffici, nei limiti del ruolo organico di cui alla tabella *F* annessa al presente Statuto.

Art. 91.

La nomina viene deliberata per un periodo di prova di un biennio, salvo il passaggio in pianta stabile o il licenziamento in base ai risultati della prova, valutabili dal Consiglio di amministrazione.

Prima della scadenza del periodo di prova il personale può essere licenziato per gravi motivi concernenti la condotta o la capacità, previe contestazioni e discolpe.

Art. 92.

Al personale tecnico o subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) multa;

b) sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a quindici giorni;

c) licenziamento.

La multa è inflitta dal rettore, su proposta del professore titolare della cattedra cui è adibito il personale, o dal direttore di segreteria per il personale subalterno degli uffici, per mancanze che non costituiscano gravi insubordinazioni e non siano tali da pregiudicare molto il servizio.

La sospensione e il licenziamento possono essere inflitti a seconda dei casi dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione dei motivi e discolpe, per abituale negligenza nell'esercizio delle mansioni affidate o per mancanze più gravi.

Art. 93.

Lo stato giuridico ed economico del personale tecnico e subalterno è disciplinato dalle corrispondenti norme del capo IV del presente Statuto, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 94.

Gli stipendi e gli aumenti di stipendio per il personale tecnico e subalterno sono stabiliti dalla tabella *G* annessa al presente Statuto.

Art. 95.

Il personale tecnico e subalterno acquista il diritto di essere collocato a riposo e conseguire la pensione quando abbia compiuto 40 anni di servizio non interrotto o quando sia divenuto assolutamente e permanentemente inabile all'ufficio, dopo 20 anni di non interrotto servizio.

Ha diritto ad una indennità per una sola volta corrispondente a tanti dodicesimi dello stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati, allorchè avendo oltrepassato dieci anni di non interrotto servizio senza averne compiuti venti, venga dispensato dall'impiego per soppressione o riforma dell'Ateneo o per altra causa non imputabile a sua colpa.

Art. 96.

Al personale tecnico e subalterno non è riconosciuto il servizio precedentemente prestato per incarico provvisorio anche presso altre Università ed Istituti superiori nè quello prestato come funzionario di ruolo nell'Amministrazione dello Stato od in altre Università anche libere.

CAPO IX.

Dell'amministrazione.

Art. 97.

Il pagamento degli stipendi al personale dell'Università è effettuato a mezzo di un Istituto di credito, incaricato dal Consiglio di amministrazione, in base al foglio di stipendio firmato dal rettore, quale presidente del Consiglio di amministrazione, dal ragioniere economo e da un membro del Consiglio di amministrazione all'uopo delegato.

Art. 98.

La gestione del patrimonio, il servizio di cassa e quant'altro attiene all'amministrazione dell'Università, compreso il personale di servizio, è disciplinato con speciale regolamento, emanato dal Consiglio di amministrazione non oltre un mese dal suo insediamento.

CAPO X.

Disposizioni transitorie.

Art. 99.

Gli organi accademici ed amministrativi attualmente esistenti continueranno a funzionare fino a che saranno costituite a termine delle vigenti norme legislative e regolamentari del presente Statuto le autorità accademiche ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 100.

Per gli attuali professori di ruolo che, per insufficienza di posti organici, non poterono conseguire la nomina ad ordinari subito dopo il tirocinio di straordinario, la stabilità sarà calcolata dal quinto anno dalla nomina ai fini dell'inquadramento nel ruolo organico.

Pianta organica del personale.

Tabella *A* (art. 37, 66).

RUOLO DEI PROFESSORI, DEGLI AIUTI E DEGLI ASSISTENTI.

Facoltà di giurisprudenza:

Professori di ruolo (stabili e non stabili) . . . . N. 10
Professori incaricati . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Professori di ruolo (stabili e non stabili)	N. 10
Professori incaricati	» 5
Aiuti	» 7
Assistenti	» 4

NB. — Altri Assistenti compresi quelli della Clinica Ostetrica e della Clinica Dermosifilopatica in numero di sei sono forniti dalla Congregazione di Carità di Perugia.

Facoltà di medicina veterinaria:

Professori di ruolo (stabili o non stabili)	N. 4
Professori incaricati	» 4
Aiuti	» 4

Scuola di farmacia:

Professori incaricati	» 3

TABELLA *B* (art 4, 44).

STIPENDI ED AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO DEI PROFESSORI DI RUOLO ED INDENNITA' DI CARICA DEL RETTORE.

1) *Professori di ruolo.*

Stipendio iniziale	L. 16.000
» al conseguimento della stabilità	» 20.000
» al compimento del 5° anno di stabilità	» 21,500
» al compimento del 10° anno di stabilità	» 23.000
» al compimento del 15° anno di stabilità	» 24.500
Indennità di carica al Rettore	» 3 000

TABELLA *C* (art. 44, 66).

STIPENDIO DEI PROFESSORI INCARICATI, DEGLI AIUTI ED ASSISTENTI.

Professori incaricati (minimo)	L. 6.000
Professori incaricati che ricoprono altro ufficio di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni (minimo)	» 4.000
Aiuti	» 6,000
Assistenti	» 4.000

TABELLA *D* (art. 79, 80).

RUOLO DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE E DI BIBLIOTECA.

Direttore di Segreteria	N. 1
Ragioniere-Economo	» 1
Applicato di Segreteria	» 1
Applicato di Archivio e di Economato	» 1
Bibliotecario	» 1
Custode	» 1

TABELLA *E* (art. 84).

STIPENDI ED AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE E DI BIBLIOTECA.

Direttore di Segreteria (stipendio iniziale)	L. 9,500
al compimento del 5° anno	» 10.500
al compimento del 10° anno	» 11,500
al compimento del 15° anno	» 12.500
al compimento del 20° anno	» 13.500
al compimento del 25° anno	» 14.500
Ragioniere-Economo (stipendio iniziale)	» 9.500
al compimento del 5° anno	» 10.100
al compimento del 10° anno	» 10.800
al compimento del 15° anno	» 11.600
Applicato di Segreteria (stipendio iniziale)	» 5.600
al compimento del 5° anno	» 5.900
al compimento del 10° anno	» 6.200
al compimento del 15° anno	» 6.600
al compimento del 20° anno	» 7.000
al compimento del 25° anno	» 7.400
Applicato di Archivio e di Economato (stip. iniziale)	L. 5,600
al compimento del 5° anno	» 5.900
al compimento del 10° anno	» 6.200
al compimento del 15° anno	» 6.600
al compimento del 20° anno	» 7.000
al compimento del 25° anno	» 7,400
Bibliotecario (stipendio iniziale)	» 9.500
al compimento del 5° anno	» 10.100
al compimento del 10° anno	» 10.600
al compimento del 15° anno	» 11.600
Custode (stipendio iniziale)	» 5,600
al compimento del 5° anno	» 5.900
al compimento del 10° anno	» 6,200
al compimento del 15° anno	» 6.600
al compimento del 20° anno	» 7.000
al compimento del 25° anno	» 7.400

TABELLA *F* (art. 90).

Facoltà di giurisprudenza:

Inserviente	N. 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Inservienti	» 9
Meccanico	» 1

NB. — Gli inservienti per la Clinica Oculistica, per la Ostetricia e per la Clinica Dermosifilopatica sono forniti dalla Congregazione di Carità di Perugia.

Facoltà di medicina veterinaria:

Inservienti	N. 6

Segreteria:

Inservienti	» 1

TABELLA *G* (art. 94).

STIPENDIO ED AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO DEL PERSONALE TECNICO E SUBALTERNO.

Inservienti (stipendio iniziale)	L. 4.600
al compimento del 5° anno	» 4.900
al compimento del 10° anno	» 5.200
al compimento del 15° anno	» 5.600
al compimento del 20° anno	» 6.000
al compimento del 25° anno	» 6,500
Meccanico (stipendio iniziale)	» 5.400
al compimento del 5° anno	» 5,700
al compimento del 10° anno	» 6.000
al compimento del 15° anno	» 6.400
al compimento del 20° anno	» 6,800
al compimento del 25° anno	» 7,200
Indennità al meccanico di fisiologia	» 1,200

TABELLA *H*.

DOTAZIONI DI ISTITUTI E GABINETTI.

Facoltà di medicina	N. 14
Facoltà di medicina veterinaria	» 6
Scuola di farmacia	» 1

La misura delle dotazioni è di L. 3.000, tranne una della Facoltà di medicina veterinaria, che è di L. 1.500.

NB. — Nessuna indennità è dovuta, oltre gli stipendi fissati nelle Tabelle *B*, *C*, *E* e *G*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della Pubblica Istruzione

CASATI.

Numero di pubblicazione 41.

REGIO DECRETO 20 novembre 1924, n. 2142.

Modifica alla tabella dei militari del C. R. E. assegnati alle Capitanerie di porto, approvata con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257, che sopprime la categoria del personale di bassa forza delle Capitanerie di porto, istituendo in sua vece quella dei sottufficiali di porto e ne approva le tabelle organiche relative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la marina e per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella dei militari del C. R. E. assegnati alle Capitanerie, agli uffici ed alle delegazioni di porto di cui all'articolo 9 del R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257, è abrogata e viene sostituita da quella allegata al presente decreto, e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri della marina e delle comunicazioni.

Art. 2.

Le successive varianti che si rendesse necessario di apportare alla nuova tabella approvata col presente decreto, riferentesi alla distribuzione del personale del C. R. E. fra le varie Capitanerie di porto, saranno approvate con decreto dei Ministri per la marina e per le comunicazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 31. — CASATI.

Tabella dei militari del C. R. E. assegnati alle Capitanerie, Uffici e Delegazioni di porto, che sostituisce quella allegata al R. decreto n. 1257 in data 18 agosto 1920.

CAPITANERIE, UFFICI, DELEGAZIONI	Sottufficiali furieri	Sotto capi o comuni: Marinai o timonieri	Sotto capi o comuni: Meccanici o fuochisti	Sotto capi o comuni: Furieri	Totale
Porto Maurizio:					
Ventimiglia	—	—	—	—	—
S. Remo	—	2	—	—	2
Porto Maurizio	1	4	1	1	7
Oneglia	—	3	—	1	4
Savona:					
Vado	—	1	—	—	1
Savona	1	10	3	2	16
Varazze	—	1	—	—	1
Genova:					
Sestri Ponente	—	2	—	—	2
Sampierdarena	—	—	—	—	—
Genova	1	50	8	8	67
Camogli	—	1	—	—	1
S. Margherita Ligure	—	2	—	—	2
Spezia:					
Chiavari	—	1	—	—	1
Sestri Levante	—	1	—	1	2
Spezia	1	10	2	3	16
Viareggio:					
Marina di Carrara	—	1	—	—	1
Porto dei Marmi	—	—	—	—	—
Viareggio	1	4	—	1	6
A riportare	5	93	14	17	129

CAPITANERIE, UFFICI, DELEGAZIONI	Sottufficiali furieri	Sotto capi o comuni			Totale
		Marinai o timonieri	Meccanici o fuochisti	Furieri	
Riporto	5	93	14	17	129
Livorno:					
Livorno	1	14	4	3	22
Portovecchio P.	—	2	—	1	3
Porto S. Stefano	—	2	—	1	3
Porto Ferraio:					
Porto Ferraio	1	5	—	1	7
Rio Marina	—	—	—	—	—
Civitavecchia:					
Civitavecchia	1	6	2	2	11
Fiumicino	—	2	—	—	2
Anzio	—	2	—	1	3
Terracina	—	1	—	—	1
Roma	—	2	—	1	3
Gaeta:					
Ponza	—	—	—	—	—
Gaeta	1	4	—	1	6
Formia	—	—	—	—	—
Napoli:					
Ischia	—	2	—	—	2
Procida	—	—	—	—	—
Baia	—	1	—	—	1
Pozzuoli	—	1	—	—	1
Napoli	1	40	8	5	54
Bagnoli	—	—	—	—	—
A riportare	10	177	28	33	248

CAPITANERIE, UFFICI, DELEGAZIONI	Sottufficiali furieri	Sotto capi o comuni			Totale
		Marinai o timonieri	Meccanici o fuochisti	Furieri	
Riporto	10	177	28	33	248
Torre del Greco:					
Portici	—	1	—	—	1
Torre del Greco	1	4	—	2	7
Castellammare di Stabia:					
Torre Annunziata	—	4	—	—	4
Castellammare di Stabia	1	8	1	2	12
Meta	—	1	—	1	2
Capri	—	1	—	—	1
Salerno:					
Amalfi	—	—	—	—	—
Salerno	1	4	—	1	6
Pizzo:					
Pizzo	1	4	—	1	6
Santa Venere	—	2	—	—	2
Paola	—	1	—	—	1
Reggio Calabria:					
Gioia Tauro	—	1	—	—	1
Reggio Calabria	1	6	1	2	10
Villa S. Giovanni	—	1	—	—	1
Taranto:					
Cotrone	—	2	—	1	3
Taranto	1	6	1	2	10
A riportare	16	223	31	45	315

CAPITANERIE, UFFICI, DELEGAZIONI	Sottufficiali furieri	Sotto capi o comuni			Totale
		Marinai o timonieri	Meccanici o fuochisti	Furieri	
Riporto . . .	16	223	31	45	315
Brindisi:					
Gallipoli	—	2	—	1	3
Otranto	—	—	—	—	—
Brindisi	1	10	2	2	15
Bari:					
Monopoli	—	1	—	—	1
Bari	1	10	2	4	17
Molfetta	—	2	—	1	3
Trani	—	1	—	—	1
Barletta	—	2	—	—	2
Manfredonia	—	1	—	—	1
Viesti	—	—	—	—	—
Rodi	—	1	—	—	1
Ancona:					
Ortona	—	2	—	—	2
Ancona	1	10	1	3	15
Sinigallia	—	1	—	—	1
Rimini:					
Fano	—	—	—	—	—
Pesaro	—	2	—	1	3
Rimini	1	5	—	1	7
Cesenatico	—	1	—	—	1
Ravenna:					
Ravenna	1	4	—	1	6
Porto Corsini	—	1	—	—	1
Chioggia	1	4	—	1	6
A riportare . . .	22	283	36	60	401

CAPITANERIE, UFFICI, DELEGAZIONI	Sottufficiali furieri	Sotto capi o comuni			Totale
		Marinai o timonieri	Meccanici o fuochisti	Furieri	
Riporto . . .	22	283	36	60	401
Venezia:					
Alberoni	—	2	—	—	2
Venezia	1	14	3	2	20
Lido	—	2	—	—	2
Cagliari:					
Carloforte	—	2	—	—	2
Cagliari	1	10	1	2	14
Arbatax	—	1	—	—	1
Maddalena:					
Terranova Pausania	—	2	—	—	2
Golfo Aranci	—	—	—	—	—
Maddalena	1	4	—	1	6
Porto Torres	—	2	—	—	2
Alghero	—	2	—	—	2
Messina:					
Lipari	—	1	—	—	1
Milazzo	—	2	—	—	2
Faro	—	1	—	—	1
Messina	1	14	3	3	21
Catania:					
Riposto	—	1	—	—	1
Catania	1	14	3	3	21
Siracusa:					
Augusta	1	8	2	1	12
Siracusa	1	5	3	2	11
A riportare . . .	29	370	51	74	524

CAPITANERIE, UFFICI, DELEGAZIONI	Sottufficiali furieri	Sotto capi o comuni			Totale
		Marinai o timonieri	Meccanici o fuochisti	Furieri	
Riporto . . .	29	370	51	74	524
Porto Empedocle:					
Terranova	—	1	—	—	1
Licata	—	2	—	—	2
Porto Empedocle	1	6	1	2	10
Sciacca	—	1	—	—	1
Lampedusa	—	1	—	—	1
Trapani:					
Mazzara di Vallo	—	1	—	—	1
Marsala	—	2	—	—	2
Pantelleria	—	1	—	—	1
Trapani	1	7	2	2	12
Favignana	—	1	—	—	1
Palermo:					
Palermo	1	20	6	4	31
Termini Imerese	—	2	—	—	2
Cefalù	—	—	—	—	—
Trieste	1	36	17 (*) 4	4	58
Pola:					
Lussimpiccolo	—	1	1	1	3
Pola	1	6	2	2	11
Zara	1	5	1	—	7
Rodi (Egeo)	1	—	—	—	1
Fiume	1	25	3	2	31
TOTALE . . .	37	488	84	91	700

(*) 4 motoristi.

Roma, addì 20 novembre 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina: REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Numero di pubblicazione 42.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1924, n. 2149.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sussidio, di riparazione gratuita di stabili o di mutuo in dipendenza dei danni prodotti dai terremoti nelle provincie di Grosseto, Roma e Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1920, n. 503;

Visti gli articoli 7 e 11 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;

Visto l'art. 4 lettera *a*) della legge 24 agosto 1922, n. 1215;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la concessione del sussidio dello Stato, ovvero la riparazione gratuita di stabili appartenenti a persone meno abbienti nelle località danneggiate dai terremoti del 10 settembre 1919 e del 1° dicembre 1921, è prorogato fino a 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Alla stessa data è prorogato il termine di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, per quanto riguarda la presentazione delle domande di sussidio e di mutuo, da parte degli Enti interessati, per riparare o ricostruire edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti a Enti morali aventi scopo di beneficenza ed edifici di uso pubblico danneggiati o distrutti dai suddetti terremoti.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 40. — CASATI.

Numero di pubblicazione 43.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1925, n. 6.

Esecuzione delle note scambiate fra l'Italia e la Germania, in data 10 gennaio 1925, intese a regolare in via provvisoria i rapporti doganali fra i due Stati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alle note scambiate in data 10 gennaio 1925 ed intese a regolare in via provvisoria i rapporti doganali fra l'Italia e la Germania a partire dal giorno 11 gennaio 1925.

Questo decreto che entrerà in vigore l'11 gennaio 1925 sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 54. — GRANATA.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES A L'AMBASSADEUR D'ALLEMAGNE A ROME

Rome, le 10 janvier 1925.

Monsieur l'Ambassadeur,

Comme il est à la connaissance de Votre Excellence, on a déjà prévu que les négociations entamées le mois de décembre dernier pour la conclusion d'un Traité de Commerce et de Navigation entre l'Italie et l'Allemagne n'auraient pu être achevées en temps utile pour qu'on puisse donner lieu à l'application d'un nouveau régime dans les relations économiques entre les deux Etats à la date de l'échéance du régime actuellement en vigueur.

C'est pour cela que les deux Gouvernements ont envisagé la nécessité de prendre des accords au sujet du régime à appliquer aux échanges entre les deux pays à partir de la date susdite.

Je suis maintenant heureux de pouvoir constater que les deux Gouvernements sont entièrement d'accord en ce qui concerne les bases sur lesquelles devront être réglés dorénavant les rapports commerciaux entre les deux Etats. En effet, le Gouvernement Italien partage à cet égard le point de vue du Gouvernement Allemand en reconnaissant que, les engagements d'un caractère unilatéral en vigueur aujourd'hui devant cesser d'exercer leurs effets à la date du 10 janvier courant, les relations économiques entre l'Italie et l'Allemagne devront être réglées, à partir de la même date, sur le pied d'un égalité parfaite.

Or, le Gouvernement Royal est d'avis que le principe général de la concession réciproque du traitement général de la nation la plus favorisée ne peut servir comme base de l'accord provisoire à conclure. D'autre part, comme Votre Excellence a bien voulu me déclarer, le Gouvernement Allemand ne peut adhérer à la thèse susindiquée du Gouvernement Royal d'Italie.

Cependant, inspirés du désir d'aplanir les difficultés qui pourraient résulter d'un état intermédiaire des relations commerciales entre les deux Etats sans aucun régime contractuel, les deux Gouvernement sont tombés d'accord, sans porter préjudice à leur point de vue de principe, sur la stipulation d'un accord provisoire qui doit se conclure aux conditions suivantes:

1 — A partir du 11 janvier 1925, l'Italie appliquera aux produits du sol et de l'industrie originaires et en provenance de l'Allemagne, à l'exception de ceux indiqués dans la liste *A* ci-annexée, les droits les plus favorables qui sont actuellement perçus à l'entrée en Italie en vertu des traités, conventions et accords déjà conclus entre l'Italie et d'autres Etats ou les droits plus favorables que ceux-ci qui seraient applicables à l'avenir aux mêmes produits de la nation la plus favorisée.

2 — A partir de la même date, l'Allemagne appliquera au produits du sol et de l'industrie originaires et en provenance de l'Italie, à l'exception de ceux indiqués dans la liste *B* ci-annexée, les droits les plus favorables qui sont actuellement perçus à l'entrée en Allemagne en vertu des traités, conventions et accords déjà conclus entre l'Allemagne et d'autres Etats ou les droits plus favorables que ceux-ci qui seraient applicables à l'avenir aux produits de la nation la plus favorisée.

3 — Le présent accord restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1925.

J'ai l'honneur de déclarer que le Gouvernement Royal, animé du désir d'acheminer les négociations commerciales en cours à la conclusion d'un traité qui doit être fondé sur le principe de la concession réciproque du traitement de la nation la plus favorisée sans aucune restriction et des concessions tarifaires de part et d'autre, est prêt à donner application, pour ce qui le concerne, aux dispositions qui précèdent.

En priant Votre Excellence de vouloir donner communication de cette déclaration au Gouvernement du Reich, j'espère que Votre Excellence voudra bien me donner en temps utile l'assurance que celui-ci est d'accord en tout ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

firmato: MUSSOLINI.

LISTE A.

Marchandises allemandes exclues du traitement de la nation la plus favorisée à l'importation en Italie.

N. 200 *a*) 3 et *b*) 3. - Velours teints.
N. 227 — Tapis de pied, en laine ou en bourre de laine.
CATÉGORIE XV — Soie et soie artificielle.
CATÉGORIE XVI — Vêtements, linge et autres objets cousus, non compris dans d'autres catégories.
CATÉGORIE XVIII — Fonte de fer, fer et acier, bruts et alliages ferro-métalliques, à l'exception des numéros 300, 304, 310 et 328

N. 396 — Machines motrices à l'exception du n. 396 *a*) 2.
N. 397 — Locomobiles.
N. 399 — Chaudières en fonte de fer, pour calorifères.
N. 431 *b*) et *c*) — Pompes rotatives et non dénommées.
N. 453. { *a*) 4, 5, 6 / *b*) 4, 5, 6 } — Générateurs d'électricité pesant jusqu'à 250 kilos.
N. 454 — Transformateurs électriques.
N. 455 — Accumulateurs électriques.
N. 493 *b*) et *c*) — Compteurs d'électricité et d'eau.
CATÉGORIE XXV — Armes et munitions.
CATÉGORIE XXVI — Véhicules.
N. 809 — Peaux tannées sans poil, finies ou non, sauf les peaux parcheminées.

LISTE *B*.

Marchandises italiennes exclues du traitement de la nation la plus favorisée a l'importation en Allemagne.

ex 33 — Tomates fraiches.
ex 45 — Raisin frais (raisin de table) et raisin de vendange.
ex 52 — Raisin sec.
66 — Paprica.
204 — Chocolat et succédanés du chocolat; produits en chocolat, en succédanés du chocolat et en cacao; toutes ces marchandises même avec addition d'épices, de substances médicinales, etc.
ex 353 — Essence de térébenthine.
472-474 — Fils de lin.
CATÉGORIE X.A. — Ouvrages en matières animales à tailler.
640 — Articles fabriqués entièrement ou partiellement en celluloïd ou en matières similaires.
667 — Papier à lettres, cartes-lettres et enveloppes de lettres, en boîtes de papier, etc.
694-695 — Pierres à polir, à aiguiser, à repasser et pierres de touche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

L'AMBASSADEUR D'ALLEMAGNE A ROME AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Rome, le 10 janvier 1925.

Monsieur le Ministre,

Par une note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu attirer mon attention sur le fait que, ayant été déjà prévu que les négociations entamées le mois de décembre dernier pour la conclusion d'un Traité de Commerce et de Navigation entre l'Allemagne et l'Italie n'auraient pu être achevées en temps utile pour qu'on puisse donner lieu à la application d'un nouveau régime dans les relations économiques entre les deux Etats, à la date de l'échéance du régime actuellement en vigueur, les deux Gouvernements ont envisagé la nécessité de prendre des accords au sujet du régime à appliquer aux échanges entre les deux Pays, à partir de la date susdite.

Après avoir constaté que les deux Gouvernements sont entièrement d'accord en ce qui concerne les bases sur lesquelles devront être réglés dorénavant les rapports commerciaux entre les deux Etats, Votre Excellence a bien voulu ajouter ce qui suit:

« En effet le Gouvernement Italien partage à cet égard le point de vue du Gouvernement Allemand en reconnaissant que, les engagements d'un caractère unilatéral en vigueur aujourd'hui devant cesser d'exercer leurs effets à la date du 10 janvier courant, les relations économiques entre l'Italie et l'Allemagne devront être réglés, à partir de la même date, sur le pied d'une égalité parfaite.

Or, le Gouvernement Royal est d'avis que le principe général de la concession réciproque du traitement général de la nation la plus favorisée ne peut servir comme base de l'accord provisoire à conclure. D'autre part, comme Votre Excellence a bien voulu me déclarer, le Gouvernement Allemand ne peut adhérer à la thèse susindiquée du Gouvernement Royal d'Italie.

Cependant, inspirés du désir d'aplanir les difficultés qui pourraient résulter d'un état intermédiaire des relations commerciales entre les deux Etats sans aucun régime contractuel, les deux Gouvernements sont tombés d'accord, sans porter prejudice à leur point de vue de principe, sur la stipulation d'une accord provisoire qui doit se conclure aux conditions suivantes:

1 — A partir du 11 janvier 1925, l'Italie appliquera aux produits du sol et de l'industrie originaires et en provenance de l'Allemagne, à l'exception de ceux indiqués dans la liste *A* ci-annexée, les droits les plus favorables qui sont actuellement perçus à l'entrée en Italie en vertu des traités, conventions et accord déjà conclus entre l'Italie et d'autres Etats ou les droits plus favorables que ceux-qui seraient applicables à l'avenir aux mêmes produits de la nation la plus favorisée.

2 — A partir de la même date, l'Allemagne appliquera aux produits du sol et de l'industrie originaires et en provenance de l'Italie, à l'exception de ceux indiqués dans la liste *B* ci-annexée, les droits les plus favorables qui sont actuellement perçus à l'entrée en Allemagne en vertu des traités, conventions et accords déjà conclus entre l'Allemagne et d'autres Etats ou les droits plus favorables que ceux-ci qui seraient applicables à l'avenir aux produits de la nation la plus favorisée.

3 — Le présent accord restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1925.

J'ai l'honneur de déclarer que le Gouvernment Royal, animé du désir d'acheminer les négociations commerciales en cours à la conclusion d'un traité qui doit être fondé sur le principe de la concession réciproque du traitement de la nation la plus favorisée sans aucune restriction et des concessions tarifaires de part et d'autre, est prêt à donner application, pour ce qui le concerne, aux dispositions qui précèdent ».

En prenant acte de ces déclarations, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence, au nom du Gouvernement du Reich, que celui-ci donne, à son tour, son adhésion à tout ce qui précède et donnera application, en ce qui le concerne, aux dispositions susdites.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

firmato: VON NEURATH.

LISTE *A*.

Marchandises allemandes exclues du traitement de la nation la plus favorisée à l'importation en Italie.

N. 200 *a*) 3 et *b*) 3. - Velours teints.
N. 227 — Tapis de pied, en laine ou en bourre de laine.
CATÉGORIE XV — Soie et soie artificielle.
CATÉGORIE XVI — Vêtements, linge et autres objets cousus, non compris dans d'autres catégories.
CATÉGORIE XVIII — Fonte de fer, fer et acier, bruts et alliages ferro-métalliques, à l'exception des numéros 303, 304, 310 et 328.
N. 396 — Machines motrices à l'exception du n. 396 *a*) 2.
N. 397 — Locomobiles.
N. 399 — Chaudières en fonte de fer, pour calorifères.

N. 431 b) et c) — **Pompes rotatives** et non dénommées.
N. 453. { a) 4, 5, 6 } — **Générateurs** d'électricité pesant jusqu'à { b) 4, 5, 6 } 250 kilos.
N. 454 — **Tranformateurs électriques.**
N. 455 — **Accumulateurs électriques.**
N. 493 b) et c) — **Compteurs** d'électricité et d'eau.
CATÉGORIE XXV — **Armes et munitions.**
CATÉGORIE XXVI — **Véhicules.**
N. 809 — **Peaux tannées sans poil**, finies ou non, sauf les peaux **parcheminées.**

LISTE *B*.

Marchandises italiennes exclues du traitement de la nation la plus favorisée à l'importation en Allemagne.

ex 33 — Tomates fraîches.
ex 45 — **Raisin frais** (raisin de table) et raisin de vendange.
ex 52 — **Raisin sec.**
66 — **Paprica.**
204 — **Chocolat et succédanés du chocolat; produits en chocolat, en succédanés du chocolat et en cacao; toutes ces marchandises même avec addition d'épices, de substances médicinales, etc.**
ex 353 — **Essence** de **térébenthine.**
472-474 — **Fils de lin.**
CATÉGORIE X.A. — **Ouvrages en matières animales à tailler.**
640 — **Articles fabriqués entièrement ou partiellement en celluloïd ou en matières similaires.**
667 — **Papier à lettres**, cartes-lettres et enveloppes de **lettres**, en **boîtes de papier**, etc.
694-695 — **Pierres à polir**, à aiguiser, à repasser et pierres de touche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1925.
Ammissione dell'industria della fabbricazione dei saponi trasparenti fini alle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'**imposta sugli spiriti**, approvato con decreto Ministeriale 8 **luglio 1924**;
Visti gli articoli 118 e seguenti del **regolamento sugli spiriti, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;**
Sentito il **Laboratorio** chimico centrale delle **dogane** ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione dei saponi trasparenti fini è ammessa a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

Art. 2.

L'alcool da adibirsi alla preparazione dei saponi di cui sopra dovrà essere adulterato col seguente denaturante:
Olio di ricino Kg. 1;
Soda caustica a 36° Bè Kg. 1,
per ogni ettolitro di spirito.

Art. 3.

Gl'ingredienti (olio di ricino e soda caustica) saranno forniti dalla ditta e previamente verificati dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Art. 4.

La denaturazione dovrà eseguirsi in presenza degli agenti di finanza, i quali sottoporranno l'alcool denaturato a vigilanza permanente, assistendo poscia alla sua immissione nelle caldaie di saponificazione.

Roma, addì 2 gennaio 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Comunicato.

La Società anonima cooperativa di assicurazioni **generali marittime** e mercantili *Lloyd Tirreno*, con sede in **Firenze, ha richiesto** lo svincolo della cauzione a suo tempo costituita a **garanzia degli assicurati italiani** asserendo di avere estinto ogni e **qualsiasi impegno** derivante da rischi di assicurazione assunti nel Regno.

Si invita chiunque possa avere interesse ad **opporsi a tale svincolo** a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'**economia** nazionale, Ispettorato generale del credito e delle **assicurazioni private**, *non oltre il termine di giorni venti dalla data di pubblicazione del presente avviso.*

Roma, addì 24 dicembre 1924.

p. *Il Ministro*: MALAMANI.

Bollettino N. 6

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 10 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	127 98	Belgio	118 93
Londra	114 406	Olanda	9 70
Svizzera	461 59	Pesos oro	21 59
Spagna	339 75	Pesos carta	9 50
Berlino (marco oro)	5 70	New-York	23 864
Vienna	0 0334	Oro (1)	460 46
Praga	71 75	Belgrado	43 —
Dollaro canadese	23 85	Budapest	0 0328
Romania	12 20		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 48
	3.50 % » (1902)	73 50
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	96 53
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 10

(1) Il corso dell'oro del 9 corrente, indicato nel precedente Bollettino in L. 459.57 dev'essere determinato in L. 459.58 (nota del Ministero).

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.